

**DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2017**  
**344/2017/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ITER DI ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI**  
**VIR-RAB**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 maggio 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge,

- con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli affari regionali e per le autonomie 20 maggio 2015 di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
  - la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
  - il disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (AC 3012 B), approvato dal Senato della Repubblica in data 3 maggio 2017 e all’esame della Camera dei Deputati (di seguito: disegno di legge concorrenza);
  - la segnalazione 8 marzo 2016, 86/2016/I/GAS (di seguito: deliberazione 86/2016/I/GAS);
  - la determinazione del direttore della Direzione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 28 gennaio 2015, 1/2015.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che nei casi in cui lo scostamento tra valore di rimborso (VIR) e valore regolatorio degli *asset* (RAB) sia superiore al 10% l’ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
- l’articolo 17, della deliberazione 310/2014/R/GAS, prevede che, per i casi nei quali l’Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all’articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, nell’ambito della documentazione trasmessa ai sensi del comma 9.1, lettera c), della medesima deliberazione 310/2014/R/GAS, di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee Guida 7 aprile 2014, il VIR viene in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari;
- tale attestazione dell’Ente locale risulta sufficiente ai fini dell’Autorità, atteso che essa costituisce un atto proveniente da una Pubblica Amministrazione, reso da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni e sottoposti, in quanto tali, a specifiche responsabilità;
- secondo quanto previsto dal comma 9.1, della deliberazione dell’Autorità 310/2014/R/GAS ai fini delle verifiche sono resi disponibili, all’Autorità, almeno i seguenti documenti:

- a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
  - b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2, del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
  - c) attestazione, da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato o meno le Linee Guida 7 aprile 2014;
  - d) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
  - e) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche;
  - f) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti l'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011;
- il comma 10.1 della deliberazione dell'Autorità 310/2014/R/GAS prevede che la documentazione necessaria per le verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 sia trasmessa all'Autorità da parte della stazione appaltante, secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, fermo restando che la responsabilità per i dati trasmessi è in capo al singolo Ente locale concedente, tranne il caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
  - secondo quanto stabilito con la determinazione 1/2015, a decorrere dal 2 febbraio 2015, l'acquisizione della documentazione e dei dati necessari per le verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB di cui alla deliberazione 310/2014/R/GAS avviene esclusivamente mediante la "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB", resa disponibile nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito internet dell'Autorità.

**CONSIDERATO CHE:**

- nell'ambito della segnalazione 86/2016/I/GAS, l'Autorità ha indicato che, al fine di realizzare la riforma prospettata dal decreto-legge 159/07, sarebbe opportuno valutare alcuni interventi normativi orientati ad alleggerire l'iter procedurale, bilanciando la tutela degli interessi dei clienti finali al contenimento dei costi che verranno riconosciuti in tariffa con una più decisa spinta all'effettivo

svolgimento delle gare, in condizione di trasparenza e concorrenza, condizioni che dovrebbero anch'esse favorire il contenimento del costo del servizio;

- in particolare, l'Autorità ha prospettato l'ipotesi di semplificare l'iter di analisi degli scostamenti VIR, mediante l'identificazione di percorsi accelerati per i casi in cui le stazioni appaltanti siano nella condizione di attestare l'applicazione delle Linee guida per il calcolo del VIR e lo scostamento VIR-RAB aggregato d'ambito non risulti superiore ad una soglia predeterminata, che secondo l'Autorità non dovrebbe comunque eccedere il 6%-8%. Qualora si verificano tali condizioni, secondo quanto indicato dall'Autorità nell'ambito della richiamata segnalazione 86/2016/I/GAS, potrebbe essere prevista una deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00 sull'obbligo di segnalazione all'Autorità degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% a livello di singolo comune. In altri termini, per l'invio degli scostamenti VIR-RAB all'Autorità, sono individuati due percorsi. Un percorso ordinario che si applica agli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% a livello di singolo comune, nei casi in cui lo scostamento aggregato d'ambito sia superiore alla soglia prestabilita (da fissare al massimo al 6%-8%) e un percorso accelerato per i casi in cui lo scostamento aggregato d'ambito sia invece inferiore alla soglia prestabilita;
- nel disegno di legge concorrenza sono contenute disposizioni che potrebbero dare attuazione a quanto indicato dall'Autorità nella richiamata segnalazione 86/2016/I/GAS.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nell'ambito delle attività di analisi della documentazione relativa agli scostamenti VIR-RAB trasmessa dalle stazioni appaltanti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00 si sono riscontrate, in casi in cui è stata attestata l'applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014, non conformità rispetto alle previsioni delle medesime Linee guida 7 aprile 2014.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere una semplificazione dell'iter di analisi da parte dell'Autorità degli scostamenti VIR-RAB nei casi di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014;
- prevedere che tali semplificazioni si applichino limitatamente ai casi in cui l'ente locale possa attestare l'esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 e che siano invece esclusi i casi in cui siano state applicate alcune disposizioni delle Linee guida 7 aprile 2014 in combinazione con valutazioni basate su accordi riportati nelle concessioni o in convenzioni tra le parti;
- prevedere che tali semplificazioni, nell'ottica di bilanciare oneri amministrativi e la tutela dei clienti finali, non si applichino per valori di rimborso relative a reti di distribuzione site nel Comune dell'ambito con il maggior numero di punti di

- riconsegna e negli altri Comuni dell'ambito con oltre 100.000 abitanti e con oltre 10.000 punti di riconsegna;
- prevedere che le semplificazioni di cui ai precedenti alinea si sostanzino in una modifica delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS e che in particolare sia previsto che nei casi di attestazione da parte dell'ente locale di integrale ed esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014, lo stesso ente locale non debba trasmettere la documentazione di dettaglio prevista dall'articolo 9, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, ma debba limitarsi a rendere disponibile tale documentazione su richiesta dell'Autorità;
  - prevedere altresì che entro 30 giorni dal completamento degli invii all'Autorità degli scostamenti VIR-RAB relativi ai Comuni di uno stesso ambito, l'Autorità proceda, a campione, a richiedere la documentazione di dettaglio per verifiche sistematiche, fermi restando i poteri di controllo dell'Autorità anche successivi ai fini di verificare la veridicità di quanto dichiarato

### **DELIBERA**

1. dopo l'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, sono introdotti i seguenti commi:
  - “9.2 Nei casi di Comuni dell'ambito, diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna, che abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento, e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna, e nel caso di valutazione mediante applicazione esclusiva delle Linee guida 7 aprile 2014 l'Ente locale trasmette all'Autorità solo la documentazione di cui alla lettera c), del precedente comma 9.1, precisando di aver applicato per la valutazione degli impianti esclusivamente le Linee guida 7 aprile 2014.
  - 9.3 In relazione alle attestazioni di esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 di cui al precedente comma 9.2, l'Autorità, a campione, richiede l'invio della documentazione prevista dal precedente comma 9.1, lettere a), b), d), e) ed f), ai fini delle verifiche disciplinate dalla presente deliberazione entro trenta (30) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB relativi ai Comuni di uno stesso ambito all'Autorità da parte della stazione appaltante, fermi restando i poteri di controllo dell'Autorità anche successivi ai fini di verificare la veridicità di quanto dichiarato.”
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, all'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato e all'ANCI;

3. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 310/2014/R/gas, come modificata dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

18 maggio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*